

Comando Provinciale V.V.F. - Cremona
 SEGRETERIA
 Prot. N. 4802
 Data 10.6.08

→ pesande
 - competenza
 - d'oro
 - a pb



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
 UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI ESTERNE

10 FEB. 2004

LETTERA CIRCOLARE

335
13701

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
SEDE

ALLE DIREZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
 AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

E, p.c.

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
 COMANDO PROVINCIALE DI LODI

R	SEGRETERIA	
	17 FEB. 2004	
	UFFICIO PROTOCOLLO	
	17 FEB 2004	N. 0942

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
SEDE

SIG. COMANDANTE

UFFICIO PERSONALE

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
SEDE

PI. DE TORO

+1

OGGETTO: Attuazione artt. 21 e 45 CCNL 1994/1997 - Salti aggiuntivi.

ody
ody 12/02/04

0942



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI ESTERNE

Pervengono a questo Dipartimento numerose richieste di chiarimento circa l'applicazione della circ. MI.SA. n. 14 del 31/12/1997 relativamente al computo dei salti aggiuntivi e alla conseguente riduzione in caso di assenze.

Con nota dell'ispettorato Organizzazione Centrale e Periferica, prot. n. 4579/13701 del 12 novembre 1998, si fornivano alcuni chiarimenti, in particolare al punto c) si stabiliva che in caso di assenze consistenti la riduzione dei salti dovesse essere calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione turni} = \frac{\text{tot. Salti} - 18 (\text{ferie})}{133.5} \times \text{turni di assenza}$$

A tal proposito si precisa quanto segue:

i salti aggiuntivi servono per consentire al personale inserito nella turnazione 12-24/12-48, di recuperare le ore prestate oltre le trentasei ore settimanali; trattandosi nella fattispecie di recuperi questi devono corrispondere a periodi di effettivo servizio prestato; contribuiscono alla riduzione proporzionale di detti recuperi tutte le assenze Ruite dal personale in aggiunta al congedo ordinario, in particolare:

1. assenze per malattia art. 26 CCNL 1994/97;
2. permessi art. 24 CCNL 1994/97;
3. aspettativa, astensione art. 27 - 28 CCNL 1996/97, così come modificati ed integrati al capo II del CCNL integrativo del 24 maggio 2000 sottoscritto in data 24 aprile 2002, con esclusione dei permessi sindacali, dei permessi per donazione sangue o comunque delle assenze legate ad attività connesse a servizi di soccorso.

Il periodo transitorio di passaggio ad orario giornaliero (36 ore settimanali) non concorre alla maturazione dei salti aggiuntivi.

Le riduzioni dovranno essere applicate al raggiungimento del valore dell'unità di turno nella formula sopracitata; eventuali frazionamenti da convertire in ore, al termine dell'anno solare, dovranno essere recuperati per servizi d'istituto, ovvero utilizzando le ore disponibili nella banca del tempo individuale del dipendente come definita all'art. 27 del CCNL integrativo del 24 maggio 2000.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)